

COMUNICAZIONE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE PARTO- Art. 20., D.Lgs n. 151/2001
Personale Docente E Ata
(fine ottavo mese)

Ufficio

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot. n. _____ Tit. _____ cl _____

l sottoscritt _____ nat _____ a _____

il _____ residente a _____ in via _____

assunt _____ con contratto a tempo **Indeterminato** **Determinato** **supplente breve** in

servizio presso questo Istituto Comprensivo nel Plesso di _____ in qualità di:

Docente **ATA** **trovandosi alla fine dell'ottavo mese di gravidanza**, comunica che, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n.151/2001, si asterrà dal lavoro dal _____

Allega:

- il certificato rilasciato dal Dott. _____ il _____, attestante la data presunta del parto.

Comunica ai fini del controllo di essere reperibile al sotto indicato indirizzo (ai sensi delle vigenti disposizioni di legge):

Via/Piazza _____ n° _____

CITTA' _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Cell. _____ e_mail _____

Privacy

L'informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy

Livigno _____

Firma _____

RISERVATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente è pervenuta in data _____ a.s. ____/____ a mezzo _____

L'Assistente amm.vo addetto al controllo _____

Il Direttore dei Servizi G. A.
Maria Catena FAZIO**Note Del Dirigente Scolastico**Visto Si autorizza Non si autorizza **Il Dirigente Scolastico regg.**
Dott. Gianmaria TOFFI

Mod_pre_parto 8° mese_D.A./02	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CREDARO DI LIVIGNO	Rev. n. 1 del 31/07/2016
COMUNICAZIONE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE PARTO - Art. 20., D.Lgs n. 151/2001 Personale Docente E Ata (fine ottavo mese)		

Normativa vigente

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

CONGEDO DI MATERNITA' Art. 16. *Divieto di adibire al lavoro le donne*
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
 - a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
 - b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - c) durante i tre mesi dopo il parto;
 - d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

La lettera d) viene modificata:

tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alla lettera a) e c) (2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto) superi il limite complessivo **di 5 mesi**

Ricovero del neonato:

in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di goderne successivamente alla data di dimissione del neonato;
può essere concesso una sola volta per ogni figlio, e la madre può riprendere il lavoro, dietro presentazione medica che attesti lo stato di salute.

L'indennità di maternità spetta anche nei casi di risoluzione del contratto art. 54, comma 3, lettera a), b) e c), che si verifica durante i periodi di congedo di maternità.

La sospensione dell'indennità può essere richiesto anche nei casi di adozione e affidamento.